



STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, li 5 marzo 2024

Circolare n. 2/2024

Oggetto: DL 30.12.2023 n. 215 (c.d. “Milleproroghe”), conv. L. 23.02.2024 n. 18 – Principali novità

Gentile Cliente,

di seguito si riepilogano le principali novità contenute nel DL 30.12.2023 n. 215:

1 PREMESSA

Con il DL 30.12.2023 n. 215, pubblicato sulla *G.U.* 30.12.2023 n. 303 ed entrato in vigore il 31.12.2023, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto “Milleproroghe”).

Il DL 30.12.2023 n. 215 è stato convertito nella L. 23.2.2024 n. 18, pubblicata sulla *G.U.* 28.2.2024 n. 49 ed entrata in vigore il 29.2.2024, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 215/2023 convertito.

2 ROTTAMAZIONE DEI RUOLI EX L. 197/2022 - PROROGA DELLE RATE

La L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto una rottamazione dei ruoli inerente ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022, che ha come effetto l’abbattimento delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione (c.d. “rottamazione-*quater*”).

La domanda andava presentata entro il 30.6.2023.

2.1 PRIME TRE RATE - PROROGA DEI PAGAMENTI

Mediante l’art. 3-*bis* del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge:

- sono stati riaperti al 15.3.2024 i termini per il pagamento della “maxirata” scaduta lo scorso 18.12.2023 (che comprendeva le prime due rate già scadute il 31.10.2023 e il 30.11.2023);
- è stata posticipata al 15.3.2024 la rata in scadenza il 28.2.2024.

È prevista la tolleranza di cinque giorni di ritardo, quindi saranno ritenuti validi anche i pagamenti effettuati entro il 20.3.2024.

Tale riapertura dei termini blocca qualsiasi tipo di azione esecutiva.

Versamento delle ulteriori rate

Alle restanti rate del piano rimangono applicabili le scadenze originarie.

3 RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE - ESTENSIONE ALL'ANNO 2022

Con l'art. 3 co. 12-*undecies* del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, il ravvedimento operoso speciale previsto dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) viene esteso alle violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate inerenti al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 (anno 2022 per i soggetti "solari").

Potranno essere sanate con riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo:

- le infedeli dichiarazioni modello IVA 2023 e modello 770/2023;
- le infedeli dichiarazioni modelli REDDITI e IRAP 2023;
- le violazioni in tema di fatturazione e registrazione delle operazioni commesse nell'anno 2022;
- le indebite compensazioni di crediti inesistenti e/o non spettanti commesse nell'anno 2022.

Non possono essere ravvedute le omesse dichiarazioni.

Occorre quindi, entro il 31.3.2024, pagare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, dovendosi sanare ciascuna violazione.

Se il contribuente ha commesso omesse fatturazioni nel 2022 che hanno avuto riflesso sul modello IVA 2023, dovrà pagare due sanzioni pari al 5%.

3.1 TERMINI PER I VERSAMENTI

Il pagamento delle somme e la dichiarazione integrativa dovranno avvenire entro il 31.3.2024.

I versamenti potranno essere effettuati in 4 rate di pari importo, scadenti:

- il 31.3.2024;
- il 30.6.2024;
- il 30.9.2024;
- il 20.12.2024.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 2% annuo.

3.2 ANNUALITÀ ANTECEDENTI AL 2022

In base al dato normativo, sembra che sia stata introdotta una sola "estensione" del ravvedimento speciale alle violazioni dichiarative riguardanti l'anno 2022 senza che sia possibile ravvedere anche gli anni antecedenti.

Per le annualità antecedenti, rimarrebbe la possibilità di beneficiare del ravvedimento ordinario.

4 ASSEMBLEE "A DISTANZA" PER SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

L'art. 3 co. 12-*duodecies* del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, ha riaperto i termini (scaduti lo scorso 31.7.2023) per l'utilizzo della disciplina emergenziale in tema di assemblee di società, associazioni e fondazioni (art. 106 del DL 18/2020), consentendone lo svolgimento "a distanza" fino al 30.4.2024.

In sintesi, dunque, con riguardo alle assemblee "tenute" fino a tale data, sarà possibile:

- prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2 primo periodo);
- svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (co. 2 secondo periodo);
- consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3);
- obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all'assemblea tramite il Rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).

Approvazione del bilancio nei 180 giorni

La riapertura dei termini in questione non appare impattare sul primo comma dell'art. 106 del DL 18/2020,

che continua a riferirsi ai soli bilanci al 31.12.2020, con la conseguenza che il bilancio al 31.12.2023 potrà essere approvato nel maggior termine di 180 giorni solo in presenza delle condizioni indicate dal Codice civile.

Tuttavia, si segnala che l'art. 11 co. 2 del disegno di legge recante misure a sostegno della competitività dei capitali, approvato in via definitiva dal Senato il 27.2.2024, prevede il differimento del termine di applicazione della disciplina in questione al 31.12.2024.

5 CUMULABILITÀ DELLE DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO CON CONTRIBUTI REGIONALI - PROROGA AI CONTRIBUTI EROGATI NEL 2025 E 2026

L'art. 3 co. 12-ter del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, estende ai contributi erogati nel 2025 e 2026 la facoltà, prevista dall'art. 7 del DL 34/2023, di considerare ammessa alla detrazione "edilizia" per interventi di risparmio energetico anche la parte di spesa per la quale è concesso un contributo dalle Regioni (o dalle Province autonome di Trento e Bolzano).

5.1 DETRAZIONI "EDILIZIE" CUMULABILI

Il predetto regime di cumulabilità riguarda le detrazioni per interventi di risparmio energetico di cui:

- all'art. 16-bis del TUIR (detrazione IRPEF al 50%);
- agli artt. 1 co. 344 - 347 della L. 296/2006 e 14 del DL 63/2013 (ecobonus IRPEF/IRES dal 50% all'85%).

La disposizione non contempla invece il superbonus *ex* art. 119 del DL 34/2020.

5.2 AMBITO APPLICATIVO

Il regime di cumulabilità si applica per i contributi regionali (o delle Province autonome di Trento e Bolzano) al contempo:

- cumulabili con le agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni che li regolano;
- istituiti al 31.3.2023 (data di entrata in vigore del DL 34/2023), ed erogati nel 2023, 2024, 2025 e 2026.

In ogni caso, la somma della detrazione "edilizia" e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammessa all'agevolazione o al contributo.

6 PRESTAZIONI SANITARIE - DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA - PROROGA PER IL 2024

L'art. 3 co. 3 del DL 215/2023, non modificato in sede di conversione in legge, rinnova, anche per l'anno 2024, il divieto di emissione di fatture elettroniche, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), per le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche.

Nello specifico, il divieto (già previsto per gli anni dal 2019 al 2023) opera:

- per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
- per i soggetti che non sono tenuti a tale invio, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018).

Anche per il 2024, dunque, tali fatture sono emesse in formato cartaceo, o elettronico extra-SdI, in ragione della necessità di tutelare i dati personali legati alla salute dei contribuenti.

Resta fermo l'obbligo di fatturazione elettronica via SdI per le prestazioni sanitarie rese a committenti diversi dalle persone fisiche.

Tuttavia, laddove la prestazione sia materialmente eseguita su una persona fisica, ma la fattura sia emessa in formato elettronico nei confronti di un soggetto passivo (ad esempio la fattura emessa da una struttura sanitaria alla compagnia assicurativa che si fa carico del pagamento della prestazione), il rispetto della normativa sulla *privacy* comporta che i nominativi dei pazienti non vadano indicati nel documento (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.7.2019 n. 307; FAQ Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. 73).

7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO

In sede di conversione in legge è stato significativamente integrato l'art. 14 del DL 215/2023, prevedendo ulteriori disposizioni in materia di lavoro sportivo, con particolare riferimento:

- ai termini per le comunicazioni relative alle prestazioni dei direttori di gara nel semestre luglio-dicembre 2023 (art. 14 co. 2-*bis* del DL 215/2023);
- all'opzione per il regime previdenziale da parte di specifiche categorie di lavoratori (art. 14 co. 2-*ter* del DL 215/2023);
- all'applicazione delle ritenute sui premi degli atleti del dilettantismo (art. 14 co. 2-*quater* del DL 215/2023).

7.1 COMUNICAZIONI PER LE PRESTAZIONI DEI DIRETTORI DI GARA

Modificando l'art. 25 co. 6-*quater* del DLgs. 36/2021, viene prorogato dal 31.1.2024 al 31.3.2024 il termine per trasmettere al Centro per l'impiego – senza incorrere in alcuna sanzione – le comunicazioni relative alle prestazioni rese nel semestre luglio-dicembre 2023 dai direttori di gara e da tutti quei soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive.

Il termine in questione vale anche per le comunicazioni all'interno del RASD riguardanti i direttori di gara convocati e i compensi agli stessi riconosciuti, sempre con esclusivo riferimento al periodo luglio-dicembre 2023.

7.2 OPZIONE PER IL REGIME PREVIDENZIALE

Viene modificato l'art. 35 co. 3 del DLgs. 36/2021, fissando al 30.6.2024, anziché entro 6 mesi dall'entrata in vigore del medesimo provvedimento di riforma dello sport, il termine entro il quale gli istruttori presso impianti e circoli, nonché i direttori tecnici e gli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e 22 del DM 15.3.2005, possono optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento presso il Fondo Pensione dei Lavoratori dello Spettacolo anziché accedere a quello previsto nell'ambito della riforma del lavoro sportivo dall'art. 35 del DLgs. 36/2021.

7.3 RITENUTE ALLA FONTE PER I PREMI EROGATI AGLI ATLETI

Il DL “Milleproroghe” stabilisce che sulle somme di cui all'art. 36 co. 6-*quater* del DLgs. 36/2021, versate a titolo di premi per gli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione (ossia il 29.2.2024) e fino al 31.12.2024, non vadano applicate le ritenute alla fonte previste dall'art. 30 co. 2 del TUIR, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta all'atleta non supera l'importo di 300,00 euro.

Laddove tale soglia venga superata, le somme saranno assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

8 CREDITO D'IMPOSTA PER LA QUOTAZIONE DELLE PMI - PROROGA PER IL 2024

L'art. 3 co. 4-*bis* del DL 215/2023, inserito in sede di conversione, prevede la proroga al 31.12.2024 del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, disciplinato dall'art. 1 co. 89 - 92 della L. 205/2017.

Misura dell'agevolazione

Resta ferma la misura dell'agevolazione, pari al 50% dei costi ammissibili, fino all'importo massimo di 500.000,00 euro.

9 LAVORO A TERMINE - CAUSALE “ESIGENZE DI NATURA TECNICA, ORGANIZZATIVA O PRODUTTIVA INDIVIDUATE DALLE PARTI” - PROROGA

L'art. 18 co. 4-*bis* del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, proroga, dal 30.4.2024 al 31.12.2024, il termine entro il quale le parti di un contratto a termine possono individuare la causale contrattuale connessa ad esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva per prevedere una durata superiore a 12 mesi del contratto stesso. Tale causale, introdotta in via transitoria dall'art. 24 co. 1 lett. a) del DL 48/2023, può essere utilizzata solo nel caso in cui non vi sia un accordo collettivo applicabile all'azienda che regoli le causali per l'apposizione del termine.

Le parti potranno dunque beneficiare di tale possibilità fino al 31.12.2024 in attesa di un maggior adeguamento da parte della contrattazione collettiva.

10 INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONE CON DISABILITÀ

Con l'inserimento in sede di conversione in legge dei nuovi commi da 4-*ter* a 4-*quinquies* all'art. 18 del DL 215/2023, viene ampliato il campo di applicazione temporale del contributo riconosciuto dall'art. 28 del DL 4.5.2023 n. 48 nei casi di assunzioni di disabili con meno di 35 anni di età (ai sensi della L. 12.3.99 n. 68) con contratto a tempo indeterminato, da parte:

- degli enti del Terzo settore;

- delle organizzazioni di volontariato;
- delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- delle associazioni di promozione sociale.

In particolare, in sede di conversione in legge si è reso più ampio il possibile accesso al beneficio in questione, riconoscendolo per tutti i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto, con soggetti disabili di età inferiore a 35 anni nel periodo compreso tra l'1.8.2020 e il 30.9.2024 (anziché tra l'1.8.2022 e il 31.12.2023, come da previsione previgente).

11 MUTUI PRIMA CASA - ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA

L'art. 3 co. 12-*septies* del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, proroga sino al 31.12.2024 l'operatività dell'art. 64 co. 3 terzo periodo del DL 73/2021, secondo cui gli intermediari finanziari che erogano mutui per l'acquisto della prima casa, con accesso al Fondo di garanzia nella misura massima dell'80%, sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di miglior favore rispetto al tasso effettivo globale medio (TEGM) in vigore, se è negativo il differenziale tra:

- la media del *tasso interest rate swap* a 10 anni, pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente a quello di erogazione;
- la media del tasso *interest rate swap* a 10 anni, pubblicato ufficialmente, del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore.

12 AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DA PARTE DEGLI UNDER 36

L'art. 3 co. 12-*terdecies* del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, estende le agevolazioni, di cui all'art. 64 co. 6 - 8 del DL 73/2021, per l'acquisto della prima casa da parte dei soggetti di età inferiore a 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, agli atti definitivi stipulati entro il 31.12.2024 purché il relativo preliminare sia stato sottoscritto e registrato entro il termine del 31.12.2023 di cui all'art. 64 co. 9 del DL 73/2021.

Credito d'imposta per i contratti definitivi già stipulati nel 2024

L'art. 3 co. 12-*quaterdecies* del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, introduce un credito d'imposta, utilizzabile nel 2025, di importo pari alle imposte corrisposte dagli acquirenti (in eccesso rispetto a quanto previsto dall'art. 64 co. 6 - 8 del DL 73/2021) per gli atti di acquisto della prima casa stipulati tra l'1.1.2024 e il 29.2.2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione), sempre che questi siano stati preceduti da un contratto preliminare sottoscritto e registrato entro il 31.12.2023.

13 PROROGA DEI TERMINI PER L'AUTOCERTIFICAZIONE NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

L'art. 11 co. 5-*ter* del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, allo scopo di accelerare e semplificare l'accesso alla composizione negoziata, riconosce all'imprenditore che presenta l'istanza ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 14/2019 la facoltà di depositare – in luogo del certificato unico dei debiti tributari (art. 364 co. 1 del DLgs. 14/2019) e di quello relativo ai debiti contributivi e assicurativi (art. 363 co. 1 del DLgs. 14/2019), oltre alla situazione debitoria complessiva delle somme iscritte a ruolo – una dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000) con la quale attesta di averne fatto tempestiva richiesta ai relativi enti almeno 10 giorni prima della presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata.

Il riconoscimento di tale facoltà era stato disposto con l'art. 38 co. 3 del DL 13/2023 (conv. L. 41/2023) fino al 31.12.2023 e, mediante l'intervento legislativo in esame, viene prorogato sino al 31.12.2024.

Per la presentazione di tale istanza di accesso e di nomina dell'esperto è infatti richiesto l'inserimento, sulla piattaforma telematica, di una serie di documenti indicati in modo particolareggiato all'art. 17 co. 3 del DLgs. 14/2019.

Alcuni di questi documenti sono nella disponibilità dell'imprenditore (come ad es. i bilanci degli ultimi tre esercizi o l'elenco dei creditori), mentre altri sono rilasciati da enti pubblici; questi ultimi possono essere sostituiti da un'autodichiarazione attraverso cui l'imprenditore attesti di averne fatto tempestiva richiesta almeno 10 giorni prima dell'istanza di accesso alla composizione negoziata.

13.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

L'art. 17 co. 3 lett. e), f) e g) del DLgs. 14/2019 contempla le seguenti certificazioni:

- il certificato unico dei debiti tributari, di cui all'art. 364 co. 1 del DLgs. 14/2019;

- la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi, di cui all’art. 363 co. 1 del DLgs. 14/2019.

13.2 TERMINI PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

A fronte della presentazione dell’istanza:

- per il rilascio del certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell’art. 364 co. 1 del DLgs. 14/2019, da parte dell’Agenzia delle Entrate, è previsto un termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta secondo il modello approvato con il provv. 27.6.2019 n. 224245;
- per la certificazione dei debiti contributivi e assicurativi ai sensi dell’art. 363 co. 1 del DLgs. 14/2019, i termini di rilascio possono estendersi sino a 45 giorni dalla richiesta, da parte dell’INPS (messaggi 28.12.2021 n. 4696 e 26.1.2022 n. 400) e dell’INAIL (determina 4.7.2019 n. 30).

14 AIUTI DI STATO E AIUTI “DE MINIMIS” - PROROGA DEI TERMINI PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI DI RECUPERO

Con l’art. 3 co. 6 del DL 215/2023, non modificato in sede di conversione, vengono prorogati di un anno i termini, in scadenza tra il 31.12.2023 e il 30.6.2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti “*de minimis*”:

- non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione (c.d. “aiuti automatici”);
- oppure subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è però determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (c.d. “aiuti semiautomatici”);
- per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Lo Studio resta a disposizione per approfondimenti e coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO